



*Consiglio Regionale della Puglia*

**2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)*

3

**LEGGE REGIONALE**

**"MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 25/2/72 n. 14, 14/11/72 N 14 E 7/1/87 N. 4".**



# Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

4.

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri.

Il trattamento economico dei Consiglieri regionali, diaria compresa, è determinato con riferimento a quello dei membri del Parlamento.

Con nota in data 4.8.1992 il Segretario generale aggiunto della Camera dei Deputati ha comunicato alla Regione le variazioni legislative introdotte nella modalità di calcolo della diaria dei Parlamentari, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Risulta alla Regione Puglia che molte altre regioni hanno già provveduto agli adeguamenti conseguenti con le decorrenze più diverse e, comunque, tutte anteriori al 1993.

È tuttavia il Consiglio regionale pugliese ritiene di dover procedere alle suddette variazioni limitandone la decorrenza dal 1° gennaio 1993 e aggravando, nel contempo, l'ammontare delle trattenute a carico dei Consiglieri regionali nei casi di assenza dalle sedute consiliari e dai lavori delle Commissioni.

È utile sottolineare che, a decorrere dal 1° aprile 1993, è cessato il trattamento economico previsto per i Consiglieri regionali in attesa ai sensi della Legge 12.12.1966 n.1078.

Si sottopone la presente legge, firmata dai Consiglieri Potì, Pizzicoli, Giannicchi, Martellotta, Pugliese, Savino, Mastrangelo, Di Cagno e Strazzeri all'approvazione del Consiglio.

IL RELATORE  
( Leonardo Aprile )



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

*Il Presidente*

5.

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
DECISIONE N 50 DEL 6/7/93

1. La II Commissione ha esaminato nella seduta del 6/7/93 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale P.D.L. "Modificá delle leggi regionali 25/2/72 n. 4 14/11/72 n. 14 e 7/1/87 n. 4"
  
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole a maggioranza sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui al-  
a maggioranza allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
  
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
  
4. La presente decisione é stata adottata a maggioranza con il voto contrario di Occhiofino
  
5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario Aprile



*Consiglio Regionale della Puglia*

2<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
*(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)*

Proposta di legge

Modifica delle Leggi regionali 25.2.1972 n.4, 14.XI.1972 n.14 e  
7.I.1987 n.4 .

Art.1

L'articolo 3 della Legge regionale 25.2.1972, n.4 é così modificato:  
"L'Ufficio di Presidenza é delegato ad operare una trattenuta pari a  
L.200.000 sull'indennità di cui al punto e) dell'art.1 per ogni gior-  
nata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni, sal-  
vo che l'assenza sia riferibile ai casi previsti per il congedo a nor-  
ma del Regolamento del Consiglio.."

Art.2

Il secondo comma dell'art.2 della Legge regionale 14.XI.1972, n.14  
é così modificato:  
"L'Ufficio di Presidenza é delegato ad operare una trattenuta pari a  
1/15° della diaria complessivamente percepita dal Consigliere regio-  
nale per ogni assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni  
delle quali risulta componente.."

Art.3

L'art. 1 della Legge regionale 7.I.1987, n.4 é così modificato:  
"Con decorrenza dall' 1 gennaio 1993 la diaria mensilmente corrispo-  
sta ai Consiglieri regionali é articolata in una componente fissa, pa-  
ri al 30% di quella attualmente in godimento, e in una componente va-  
riabile pari al costo medio della stanza singola praticato dagli al-



*Consiglio Regionale della Puglia*

2<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

berghi di prima categoria in Bari, calcolato in base ai dati pubblica  
ti annualmente dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Bari,  
per quindici giorni di presenza media al mese.

L'ammontare della componente variabile é sottoposto ad adeguamento bien  
nale con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art.4

La maggiore spesa, presuntivamente calcolata per il 1993 in L.I.440.000.  
000, trova copertura nel competente capitolo 00102 "Spese per indennità  
di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale".  
Per gli esercizi successivi si provvederà con il corrispondente capitolo  
di bilancio.

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come  
Legge della Regione Puglia.